

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali
Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Iscrizione albo regionale Sez. Inabili – Tipologia Assistenza Domiciliare”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05. 1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 3174 del 4 maggio 1995 che ha fissato i requisiti minimi organizzativi ai fini della iscrizione all'albo regionale per la tipologia assistenza domiciliare, in ciò prescindendo dal numero di utenti da assistere;

VISTA l'istanza inoltrata dalla **Coop. Soc.le SOL.A.RE.S** con sede legale in Messina, Via Maddalena n. 13 isol. 147, tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standards di cui ai citati provvedimenti;

RITENUTO che il numero degli operatori previsti dallo standard organizzativo va quantificato in relazione al bacino d'utenza e alla entità delle prestazioni richieste il cui accertamento, anche con riferimento al possesso dei titoli professionali, resta a carico del Comune convenzionante;

VISTO l'accertamento effettuato dal Comune di Messina con nota n. 11941 del 16/01/2020;

RITENUTO pertanto, che nulla osta all'iscrizione dell'ente all'albo regionale ai fini dell'espletamento dell'assistenza domiciliare in favore di Inabili;

DECRETA

ART. 1 – La **Coop. Soc.le SOL.A.RE.S** con sede legale in Messina, Via Maddalena n. 13 isol. 147. è iscritta al n. 5277 dell'albo regionale degli enti pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della citata legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per l'attuazione dell'assistenza domiciliare in favore di utenti Inabili

ART. 2 - Il Comune convenzionante in sede di affidamento del servizio resta obbligato a determinare e accertare il numero degli operatori previsti dallo standard organizzativo regionale occorrente in relazione al bacino d'utenza e alla entità delle prestazioni richieste, nonché al possesso dei titoli professionali dei singoli operatori.

ART. 3 - Sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari, il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 4 - Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 6/2015 e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 5 - Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo, il legale rappresentante dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il predetto termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standards organizzativi, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione del C.C.N.L. , previsti per le categorie di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

ART. 6 - L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standards richiesti per l'iscrizione all'albo regionale e il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

l- 5 MAG. 2020

PALERMO, _____



IL DIRIGENTE

Stefano Maggio